378/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Ana Maria Totoiu con delega orale dell'Avv. Daniela D'Orazio per il ricorrente, l'Avv. Andrea Botta per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79405 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela D'Orazio (C.F. DRZDNL75A55E340I) ed elettivamente domiciliato c/o il suo studio in Isola del Liri via A. Marsella n. l e dove possono essere fatte le comunicazioni a mezzo pec avvodanieladora-

zio@pec.avvocaticassino.it- fax 0776.806266,

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di liquidare "*la pensione di inabilità privilegio gestione pubblica da giorno successivo alla cessazione servizio (luglio 2018), oltre interessi maturati*".

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- la propria carenza di legittimazione sostanziale e processuale sulla domanda inerente l'accertamento della causa di servizio;
- nel merito, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.

In subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivaluta-

zione sulle somme eventualmente riconosciute.

3.Al termine dell'udienza, sentito l'avvocato del ricorrente che ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria di spese, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.08.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.08.2025 12:48:28
GMT+02:00